

l'altra, purchè ne sieno avvertite le autorità dei paesi per cui passano. E negherà invece tale transito ai nemici dell'altra. Se le due città, o una di esse avesse guerra, Venezia pagherà per tutta la durata di questa, a ciascuna di quelle 4,000 ducati al mese, purchè ne sia richiesta, e i pagamenti si faranno per trimestri; finita la guerra si renderà conto dell'impiego di quel danaro alla repubblica. Questa farà depositare, verso ricevuta, in ciascuna delle due città 560 armature e 700 moschetti col loro corredo, da essere il tutto usato al servizio di essa, o in caso di necessità dalle città verso risarcimento. Se una delle parti avrà guerra, e sarà assistita dall'altra, non farà pace senza saputa di questa. Venezia pagherà infine d'ogni anno 4,000 duc. ai magistrati di ciascuna delle due città. Gli abitanti e sudditi di queste saranno esenti negli stati veneti da ogni impedimento per parte dell'inquisizione, e così i veneziani nel territorio delle due città, purchè nulla facciano contro la religione locale. Niuna delle parti dia ricetto a ribelli, traditori, condannati per delitti atroci e falsi monetari dell'altra, ma, a richiesta, potendo, li consegnerà verso rifusione delle spese. La presente durerà 12 anni, e successivamente per altrettanti se non verrà disdetta. Le questioni che insorgessero fra le parti saranno giudicate in Coira da arbitri eletti da esse; e seguono particolari in argomento. Le cause fra privati dei due paesi saranno giudicate dal foro del convenuto. Niuna delle parti, durante l'alleanza, contrarrà con altri potentati impegni pregiudiziali o ripugnanti ad essa. Le due città riservano i vincoli che le legano all'impero e ai confederati svizzeri ed il trattato di pace perpetua colla Francia, ai quali non intendono derogare. L'annualità dei 4,000 duc. non si pagherà e i depositi delle armi non si faranno da Venezia prima che sia pattuito colle Leghe dei Grigioni il libero passaggio per esse dei militi delle due città.

Sottoscritto da Roberto Lio segretario.

1617, Gennaio 14. — V. 1617, Settembre 26, n. 66.

53. — 1617, Gennaio 17. — c. 109 t.^o — Lettera di Emanuele (Carlo Emanuele I) duca di Savoia al doge (in volgare). L'ambasciatore Donato (Antonio) gli partecipò i negoziati d'accomodamento fra la repubblica e l'arciduca Ferdinando d'Austria, iniziati in Spagna, e la proposta di quella di farsi mediatrice fra esso duca e il re cattolico onde segua pace generale in Italia come desiderano il re stesso e il duca di Lerma. Ringrazia, dichiara essere sempre stato propenso alla pace, come dimostrò osservando il trattato di Asti, ed accetta la proposta alle seguenti condizioni: allontanamento delle milizie spagnuole dai domini del duca e dal Monferrato, e delle savoiarde da quelli spagnuoli, imperiali e di Mantova, in Italia. Riduzione degli eserciti spagnuolo nel Milanese e savoiarde al solo bisogno per la custodia consueta dei paesi, non essendo più nemmeno il caso di mantenere il convenuto nell'ultimo trattato fatto dal cardinale Ludovisi (Alessandro) e dal signor di Bethune (Massimiliano, duca di Sully), essendovi la guarentigia del papa e del re di Francia a tutela del duca. Invita la repubblica a far pressione per ottenere la restituzione a libertà del duca